



Legislatura 18^a - 4^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 62 del 16/06/2020

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 16 GIUGNO 2020

62^a Seduta

Presidenza della Presidente

GARAVINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Calvisi e Tofalo.

La seduta inizia alle ore 16.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario CALVISI risponde all'interrogazione n. 3-01592, della senatrice Rauti e di altri, sullo sviluppo del programma di cooperazione strutturata permanente (PESCO) in ambito militare europeo.

Nel dettaglio, osserva innanzitutto che il progetto franco-tedesco relativo alla realizzazione di un nuovo carro armato da combattimento, non rientra nell'alveo delle iniziative PESCO. Peraltro, anche qualora il progetto ne avesse fatto parte un suo eventuale allargamento alla partecipazione di altri Paesi sarebbe comunque rientrato nella discrezionalità degli Stati membri promotori. Nella medesima ottica, l'adesione alla Cooperazione Strutturata Permanente non preclude la sottoscrizione di accordi di natura intergovernativa, ovvero industriale, siglati tra gli Stati membri al di fuori della sua cornice.

Ciò premesso, rileva che la Difesa ha sempre dedicato la massima attenzione al progetto in questione, sfruttando ogni plausibile occasione per promuovere un cambio di postura dell'attuale consorzio franco-tedesco. Quale conseguenza di questo impegno, che recentemente, in sede di colloqui bilaterali con la controparte tedesca, sarebbe emersa (ma la notizia è da prendere con la dovuta cautela), la possibilità di un cambio di postura sul tema, che potrebbe portare alla decisione di aprire il consorzio anche alla partecipazione italiana.

Va comunque precisato, prosegue l'oratore, che, in ogni caso, la Difesa è impegnata ad individuare ulteriori possibili soluzioni, qualora il progetto del consorzio in questione non veda soddisfatte le aspettative nazionali. Al riguardo, sono in valutazione opzioni alternative in stretta sinergia con il comparto industriale. In particolare, si sta proseguendo nella ricerca di possibili *partner* strategici allo scopo di proporre, in maniera coerente, una progettualità volta allo sviluppo in cooperazione di un carro europeo. Ciò, nell'ottica di non perdere terreno rispetto all'iniziativa franco-tedesca qualora essa non venga aperta ad eventuali altri *partner*.

Nello stesso tempo, al fine di poter continuare a disporre di assetti prontamente impiegabili, l'impegno nazionale è focalizzato su un'azione mirata a migliorare le prestazioni del carro "Ariete" garantendone il mantenimento allo stato dell'arte affinché possa essere aderente alle specifiche capacitive delineate nei requisiti sia nazionali che NATO, così da poter fungere da soluzione ponte fino al ripianamento con una piattaforma di nuova generazione (oggetto peraltro di uno specifico

programma sottoposto, dal precedente Governo, nel luglio 2019, all'esame del Parlamento). Al riguardo, risulta già assegnato un contratto al Consorzio Leonardo/Iveco, che ha prodotto il mezzo tra il 1995 ed il 2002, per un ammontare di 35 milioni di euro per la realizzazione di 3 prototipi, funzionali al successivo ammodernamento di mezza vita di ulteriori 125 carri. Tale orientamento, peraltro, risulta in linea con quello tenuto da altri Paesi, come ad esempio la Gran Bretagna e la Francia.

Il rappresentante del Governo osserva, infine, che l'ipotesi di far rientrare l'ammodernamento del carro Ariete nell'ambito dei progetti PESCO, prospettata dall'interrogante, non è percorribile in virtù del fatto che il regolamento della Cooperazione prevede che, per essere eleggibile, un progetto debba avere almeno due partecipanti, laddove l'assetto in parola è in dotazione alle sole Forze armate italiane.

Replica la senatrice [RAUTI \(FdI\)](#), osservando che la risposta del Governo contiene degli spunti di indubbio interesse (in particolare la possibile apertura della *partnership* franco-tedesca ad accettare l'Italia nell'ambito del progetto in corso di definizione). L'attuale situazione vede l'Italia priva di efficaci progetti di ammodernamento in un contesto geopolitico particolarmente difficile. L'impegno a difesa del fianco est della NATO richiede infatti lo schieramento di componenti terrestri efficienti e moderne.

Proprio l'attuale incompiutezza della PESCO costituisce, paradossalmente, il presupposto per il sorgere di specifici accordi bilaterali tra gli Stati membri. In un contesto così delicato, l'Italia dovrebbe definire, a suo avviso, una strategia puntuale ed efficace per non rimanere esclusa dai programmi più ambiziosi, assumendo, se necessario, posizioni più assertive.

Conclude dichiarandosi insoddisfatta delle delucidazioni ricevute.

La presidente [GARAVINI](#) dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 (n. 177)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Con riferimento all'atto del Governo in titolo e al n. 178, iscritti all'ordine del giorno dell'odierna seduta, il senatore [CANDURA \(L-SP-PSd'Az\)](#) stante la particolare importanza delle tematiche sottese ai provvedimenti chiede che la Commissione non proceda subito al voto, onde poter approfondire i temi in discussione.

La presidente [GARAVINI](#) nel rilevare l'assenza di fattori ostativi al rinvio del voto alla prossima seduta, propone di accogliere la proposta del senatore Candura sia per l'atto in esame che per l'atto n. 178.

La Commissione conviene.

Introduce l'esame il relatore [ORTIS \(M5S\)](#), osservando che l'atto del Governo iscritto all'ordine del giorno, trova il proprio fondamento normativo nel comma 4-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2019, che decreto disciplina i "poteri speciali" nei settori di rilevanza strategica ed in materia di sicurezza cibernetica, delineando un "perimetro di sicurezza cibernetica, al fine di garantire la sicurezza delle reti, delle piattaforme informative e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche e private che svolgono compiti essenziali per l'interesse dello Stato".

L'atto all'esame della Commissione si propone quindi di definire le modalità e i criteri di

individuazione delle amministrazioni e degli enti pubblici e privati inclusi nel perimetro di sicurezza cibernetica, nonché i criteri con i quali i predetti soggetti, una volta individuati, predispongono e aggiornano le reti ed i servizi informatici di propria pertinenza.

Osserva quindi che il provvedimento si compone di 12 articoli, suddivisi in 4 capi. Si tratta - come prevede la legge- di un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della repubblica. Questo Comitato (CISR) è un organismo di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e le finalità generali della politica dell'informazione per la sicurezza, di cui fa parte anche il Ministro della Difesa). Su tali basi, i profili di competenza della Commissione investono, in maniera più o meno diretta, l'intero articolato.

Nel dettaglio, l'articolo 1 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto (il concetto di "pregiudizio alla sicurezza nazionale", di "incidente", di "rete e sistema informativo", di "servizio informatico", "bene funzionale all'interesse dello Stato" etc),

Gli articoli 2, 3 e 4 delimitano quindi le modalità e i criteri procedurali per individuare i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza cibernetica e presentano profili di diretta competenza per la Commissione Difesa. In particolare, l'articolo 2 reca i criteri interpretativi per individuare i soggetti che svolgono funzioni essenziali, tra cui anche i soggetti con compiti volti ad assicurare la continuità della sicurezza e della difesa dello Stato, nonché quelli che fanno ricerca o produzione nel campo dell'alta tecnologia; l'articolo 3 individua, tra i settori di rilevanza, la difesa, lo spazio e l'aerospazio e le tecnologie critiche, nonché l'organo competente all'individuazione dei soggetti da includere nel perimetro (per l'ambito della Difesa, il ministero dovrà individuare -per quanto di propria competenza- gli enti che fanno capo all'amministrazione militare nell'ambito delle attività governative di cui al comma 1, nonché i soggetti pubblici o privati che svolgono attività strumentali di funzioni essenziali dello Stato in base alla lettera b del comma 2); l'articolo 4 disciplina infine le modalità per individuare i soggetti da includere nel perimetro: in particolare, ciò avverrà sulla base di un modello specifico fondato sull'identificazione delle funzioni e dei servizi essenziali da proteggere (sia di diretta pertinenza, sia esercitate dai soggetti pubblici e privati). La norma elenca anche dei criteri di dettaglio per provvedere alla predetta identificazione.

L'articolo 5 regola la predisposizione dell'elenco dei soggetti da includere nel perimetro, che sarà contenuta in un DPCM di natura non regolamentare da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e che sarà aggiornato dal CISR. Il successivo articolo 6, invece, reca l'istituzione, a supporto del CISR tecnico, di un tavolo interministeriale per l'attuazione del perimetro di sicurezza cibernetica. L'organo (che assolve alla necessità di poter disporre dell'apporto di rappresentanti di altre amministrazioni competenti in materia di sicurezza cibernetica), sarà presieduto dal un vice direttore generale del DIS e composto da due rappresentanti di ciascuna amministrazione del CISR, da un rappresentante di ciascuno dei servizi di informazione (AISE ed AISI), e da due rappresentanti dei ministeri di volta in volta interessati. Nel dettaglio, il CISR tecnico potrà avvalersi del Tavolo interministeriale nella fase istruttoria relativa alla predisposizione dell'elenco dei soggetti inclusi nel perimetro da sottoporre al CISR.

L'articolo 7, quindi, individua i criteri per l'elencazione, da parte dei soggetti inclusi nel perimetro, dei beni di rispettiva pertinenza funzionali a un servizio essenziale ovvero al suo svolgimento. L'articolo contiene anche una clausola di salvaguardia per le informazioni classificate, prevedendo l'applicazione, in questo caso, del regolamento per la tutela del segreto di Stato emanato ai sensi della legge n. 124 del 2007.

Gli articoli 8 e 9 definiscono le modalità di trasmissione degli elenchi di cui agli articoli 7 e 5, mentre l'articolo 10 dispone che le elencazioni dei soggetti e delle attività siano sottoposte ad idonee misure di sicurezza.

Da ultimo, gli articoli 11 e 12 recano, rispettivamente, le disposizioni transitorie e finali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (n. 178)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **MININNO** (M5S) illustra, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo, osservando preliminarmente che esso trova i propri fondamenti normativi nel comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 56 del 2012 e nell'articolo 15 del decreto-legge n.23 del 2020. In particolare, si tratta dell'individuazione dei settori di rilevanza strategica per l'interesse nazionale in ordine ai quali il Governo può esercitare la cosiddetta *Golden Power*. Il quadro è altresì delineato dal regolamento UE 2019/452, che, all'articolo 4, prevede che, nel determinare se un investimento diretto estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di uno Stato, gli Stati membri possono prenderne in considerazione gli effetti (basandosi su una serie di fattori indicati dal Regolamento stesso, tra cui figurano espressamente la difesa e l'aerospazio).

Nel dettaglio, il provvedimento, composto da 15 articoli, si propone di ampliare, anche in relazione agli effetti determinati dall'emergenza Covid-19, l'elenco dei settori di rilevanza strategica già determinato da precedenti atti governativi in attuazione del decreto-legge n. 56 del 2012.

Dopo aver fornito una sintetica descrizione dell'articolato, si sofferma quindi sui profili di diretta competenza della Commissione, iniziando dall'articolo 9, che prende in considerazione ambiti tecnologici, come ad esempio i sistemi ad uso non militare di pilotaggio remoto, le tecnologie di navigazione satellitare per la tracciatura di campi e di bacini idrici, i sistemi di logistica integrata, che possono essere anche di interesse della difesa.

Segue quindi l'articolo 12, che prende in considerazione i prodotti ad uso duale (ossia passibili di uso sia civile che militare), come definiti dal Regolamento CE 428/2009.

L'articolo 13, da ultimo, prevede che la disciplina del decreto si applica in mancanza di specifiche regolamentazioni di settore. Per quanto riguarda la Difesa, l'oratore rileva, tuttavia, che la materia risulta già disciplinata dal DPCM n. 108 del 6 giugno 2014, recante il regolamento per l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. Sulla base di quanto precede, l'atto iscritto all'ordine del giorno dovrebbe pertanto avere una valenza residuale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.